



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ENNIO QUIRINO VISCONTI"

Via della Palombella 4 - Cap. 00186 Roma - Tel 06.6833114

Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale 97198370583 – web www.icvisconti.edu.it

e-mail rmic818005@istruzione.it pec rmic818005@pec.istruzione.it

Prot. 5190/2022

Decreto di costituzione del GLI – GLO

a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Vista la legge 107/2015;
- Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap* (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.l. n. 182 del 29 dicembre 2020 *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) *Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;*
- Visto il D.L. n. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
- Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;*
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- Valutata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 *Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;*

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 *Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*;
- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
- Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92; Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11); Visto il Decreto n 182 del 29 dicembre 2020;

DECRETA

La costituzione del GLI e dei GLO dell'Istituto comprensivo "Ennio Quirino Visconti" di Roma.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

1. *Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. È costituito, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, il gruppo di lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l'Handicap di Istituto e Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES).*
2. Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:
 - Dirigente scolastica
 - Collaboratrici della DS
 - Responsabili di plesso
 - Funzione Strumentale inclusione
 - Docenti di sostegno
 - Rappresentanti genitori della scuola primaria e della scuola secondaria
 - Specialista azienda sanitaria locale
 - Componenti dell'Area Servizi Sociali dell' Ente locale
3. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:
 - rilevazione dei BES presenti nell'istituto;

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
 - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto alle/ai colleghe/i sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
 - rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola anche ai fini del RAV;
 - raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
 - interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio etc.)
 - progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.
4. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è presieduto dalla Dirigente Scolastica e/o da un suo vicario delegato.

Si riunirà:

- in seduta plenaria due volte l'anno (novembre-maggio), per verificare, valutare e avviare il Piano di Inclusione costituito e per redigere il Piano di Inclusione per l'anno scolastico;
- in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.

Il GLI, in caso di necessità, può:

- articolarsi per gradi scolastici
- essere convocato per riunioni straordinarie.

5. Il GLI propone al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'Inclusività.
6. Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito web di questo Istituto .

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

1. Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione di singole/i alunne/i con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).
2. Il gruppo di lavoro è composto da:
- Docenti del Team per la Scuola Primaria
 - Docenti del Consiglio di Classe

Prevede la partecipazione di:

- Genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale,
- Figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe

Si avvale del supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare della ASL.

3. Il GLO svolge le seguenti funzioni:
- definizione del PEI
 - verifica del processo d'inclusione

- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore di OEPAC, tenuto conto del Profilo di Funzionamento o, in assenza del Profilo di Funzionamento, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale).
4. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dalla Dirigente Scolastica che esercita il potere di delegare funzione alla FS Inclusione o alla Coordinatrice/Coordinatore di classe.
 5. Il GLO si riunisce tre volte l’anno: entro il 31 ottobre per la stesura e l’approvazione del PEI, a metà anno per la verifica intermedia, entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la proposta del numero di ore di sostegno da richiedere per l’anno scolastico successivo..

Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.

6. Si ricorda che con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”.

Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Si emanerà la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Durata del decreto

Il presente documento ha durata triennale salvo cambiamenti nominativi intercorsi; viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1999

